

Contratto integrativo regionale del personale del ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Puglia concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio per l'anno scolastico 2007/2008

Il giorno **11 luglio 2007**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. prot. n. 67/P Ris. del 22.5.2002 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2007/2008.

LE PARTI

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n.165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera b);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e al 1° biennio economico 2002-2003, sottoscritto l'11 aprile 2006, con particolare riferimento all'art.21;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al 2° biennio economico 2004-2005, sottoscritto l'11 aprile 2006;

Visto il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 22 febbraio 2007, con particolare riferimento all'art.1;

Vista la Legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2007 - prot. n. 615 del 15 gennaio 2007, che prevede misure finalizzate ad avviare l'attuazione degli obiettivi di Governo in materia scolastica, ispirate dalla volontà di incidere in modo permanente sulla qualità del servizio educativo, migliorandone i risultati e rendendolo più moderno, efficiente e funzionale alle aspettative ed allo sviluppo del paese;

Vista la direttiva ministeriale n. 46 del 23 maggio 2007, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2007/2008;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del presente accordo. Principi generali.

1. Il presente accordo, che ha validità per le iniziative di formazione che saranno svolte nell'a.s. 2007/2008, mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio dei dirigenti scolastici, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine disponibili.

2. Le parti convengono che, nell'attuale fase di consolidamento del processo di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo nonché di riforma degli ordinamenti scolastici, la formazione e l'aggiornamento in servizio del personale della scuola rappresentano un insostituibile sostegno all'innovazione ed un investimento essenziale per elevare la qualità complessiva del sistema di

istruzione. In tale processo di rinnovamento, i percorsi formativi rivolti ai dirigenti scolastici contribuiscono a rafforzare i comportamenti innovativi della dirigenza, nonché l'attitudine a promuovere iniziative di miglioramento delle istituzioni scolastiche in termini di maggiore adeguatezza alla domanda dell'utenza e di dinamismo organizzativo e gestionale.

A tal fine gli interventi formativi dovranno assicurare sia contenuti di formazione al ruolo sia contenuti volti a sostenere processi continui di inserimento in funzioni di maggiore complessità, ovvero funzionali a favorire i processi di innovazione relativi sia agli ordinamenti scolastici che a nuovi profili di sviluppo professionale del personale scolastico connessi al governo dell'autonomia della scuola. Conseguentemente, appare necessario superare la logica della settorialità, dell'episodicità e dell'occasionalità degli interventi di formazione, per inserirla in una strategia unitaria che, partendo dal momento dell'inserimento del dirigente all'interno dell'organizzazione, lo accompagni e lo sostenga per tutto l'arco della vita lavorativa, assumendo la connotazione di una *formazione continua*.

3. Le iniziative formative sono realizzate dall'Amministrazione, da singole scuole o reti di scuole, da altri Enti, dalle Università, da soggetti pubblici (quali la Scuola superiore della P.A. e la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze) da agenzie private specializzate nel settore e da associazioni professionali accreditate e qualificate, che possono operare anche d'intesa tra loro.

ART. 2 - Fruizione del diritto alla formazione.

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per tutti i dirigenti scolastici, ai quali occorre garantire pari opportunità di fruizione.

2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero della pubblica istruzione nonché dalle scuole di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, il rimborso delle spese di viaggio.

3. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art.21 del CCNL, è considerato servizio a tutti gli effetti anche la partecipazione ad iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali o di gruppi autogestiti, purché comunicata all'Amministrazione dai dirigenti scolastici interessati, con congruo anticipo e, di regola, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività; tale partecipazione deve intendersi autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata. A tal fine, l'Amministrazione si avvale della *Commissione paritetica* per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti scolastici, prevista dal successivo art.5.

4. Le attività formative organizzate dall'Amministrazione riguardano anche i dirigenti scolastici di cui all'art. 13 del CCNL 11 aprile 2006 e sono aperte anche ai dirigenti incaricati ed ai dirigenti delle scuole paritarie.

ART. 3 - Obiettivi formativi prioritari.

1. Per l'anno scolastico 2007/2008 gli obiettivi formativi coerenti con le linee strategiche e di sviluppo dell'Amministrazione scolastica attengono in via prioritaria:

- alla valorizzazione dell'auto-aggiornamento;
- alla cultura e tecniche della valutazione;
- ai profili ed aspetti problematici inerenti la complessità della gestione delle istituzioni scolastiche autonome;
- alle problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall'attuazione dei processi innovativi.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale, anche con l'ausilio dell'organismo paritetico di cui al successivo art.5, garantirà per i dirigenti scolastici interventi e azioni di informazione, sostegno, e accompagnamento nell'attuazione del quadro innovativo della riforma, nonché la formazione in presenza per la riflessione e il confronto sui materiali formativi elaborati a livello nazionale.

3. Oltre a quelli indicati nel comma 1, le risorse finanziarie destinate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sono finalizzate, altresì, a concorrere, a livello locale, alla realizzazione delle altre attività informative/formative previste dall'art. 5 della direttiva ministeriale 46/2007, con particolare riguardo ai momenti in presenza delle iniziative di *e-learning* integrato, nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni, anche in relazione ai seguenti ambiti:

- leadership educativa ed organizzativa all'interno dell'istituzione scolastica in cui ciascun dirigente opera;
- cultura della qualità, con particolare riferimento all'individuazione di modelli organizzativi e operativi per l'analisi del servizio scolastico;
- cultura della valutazione e, in particolare, la valutazione dei dirigenti scolastici, anche in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ;
- aggiornamento, completamento e diffusione dei materiali già prodotti sulla base delle precedenti direttive n. 34/2006, n. 51/2005, n. 48/2004, n. 43/2003 e n. 87/2002.

ART. 4 - Struttura organizzativa degli interventi formativi.

1. Gli interventi formativi utilizzeranno, di norma, un sistema misto di formazione (formazione integrata) che comprende momenti *in presenza* alternati ad altri *a distanza (on line)*:

- *l'attività a distanza* prevede l'erogazione di materiali relativi ai temi richiamati e l'assistenza alle attività autonome di autoformazione, mediante il contributo di consulenti specialisti delle tematiche, i quali hanno il compito di fornire supporto ai discenti sui contenuti trattati. La formazione a distanza viene erogata attraverso la rete pubblica Internet tramite gli ambienti di apprendimento dedicati sulle piattaforme SIDILearn (già TRAMPI) e ANSAS (ex INDIRE);

- *la formazione in presenza* ha lo scopo di mettere i partecipanti in situazione e di condividere con loro obiettivi e contenuti.

2. L'Ufficio Scolastico regionale curerà, sentito l'Organismo paritetico di cui all'art.5 e favorendo il massimo coinvolgimento possibile dei dirigenti scolastici:

- l'individuazione dei singoli interventi formativi;
- l'individuazione dei direttori dei corsi e delle istituzioni scolastiche sedi delle attività formative in presenza;
- la selezione dei *tutor d'aula*;
- l'erogazione dei finanziamenti necessari.

3. L'Ufficio Scolastico Regionale adotterà modalità organizzative intese a garantire la necessaria uniformità di indirizzo e i necessari profili di qualità dell'azione formativa, avvalendosi dell'Ufficio VI della Direzione Generale e delle sue articolazioni sul territorio.

Prima di attivare le singole iniziative si procederà ad una ricognizione sul territorio regionale dei bisogni formativi e delle preferenze, manifestate dai dirigenti scolastici, per determinare il numero, la tipologia e la dislocazione dei corsi; le varie iniziative saranno scaglionate nel corso dell'anno scolastico.

Per la concreta attuazione delle iniziative ci si avvarrà, di norma, dei Centri Risorse di servizi professionali per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola istituiti con d.d.g. n.3355 dell'8.4.2003.

Il Direttore Generale Regionale nella selezione dei *direttori dei corsi* e dei *tutor d'aula* terrà conto delle particolari competenze richieste per gli uni e per gli altri. Per i primi, che presiedono

all'organizzazione dei singoli corsi, si terrà conto delle capacità organizzative e gestionali maturate in specifiche esperienze pregresse; per i secondi, poiché i momenti in presenza servono soprattutto per la riflessione sui contenuti appresi e sullo studio di casi precedentemente proposti attraverso la formazione a distanza, le competenze necessarie ai *tutor d'aula* dovranno essere relative alle capacità relazionali e comunicative, alla gestione di gruppi in apprendimento, ai contenuti propri del corso.

Invece, i *tutor on line* (o di rete), che forniscono assistenza sull'utilizzo della tecnologia ed in particolare sull'utilizzo della piattaforma per SIDILearn (già TRAMPI), sono messi a disposizione dall'ente gestore della piattaforma medesima.

Parimenti, i *consulenti esperti sui contenuti* rispondono ai quesiti sui temi oggetto della formazione sia in presenza che a distanza; tale figura corrisponde ai curatori scientifici del pacchetto e/o ai rappresentanti di Enti specializzati nel settore oggetto dell'intervento formativo.

4. Le attività di monitoraggio, realizzate a livello regionale, sono finalizzate alla raccolta dei dati e delle informazioni comuni e validi a livello regionale e nazionale, secondo strumenti e procedure comuni segnalate dall'Amministrazione Centrale, in modo da ridurre le risorse necessarie e ottenere un migliore risultato in termini di pertinenza conoscitiva.

La verifica finale, sia a livello locale che nazionale, deve costituire un elemento di riflessione sulla formazione dei dirigenti scolastici in relazione al ruolo e alle effettive azioni svolte e potrà essere utilizzata come elemento di analisi per successivi interventi formativi.

ART. 5 - Organismo paritetico.

1. Al fine di migliorare, incentivare e diffondere le iniziative di formazione, le parti convengono che venga istituita, presso la Direzione Generale Regionale, la *Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti scolastici*, con compiti di consulenza e di supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale in materia di:

- informazione sulle opportunità di sviluppo professionale esistenti a livello territoriale, con l'utilizzo delle pagine web dei siti dell'Amministrazione o di altri comunque disponibili;
- relazione con le istituzioni universitarie, con l'ANSAS (ex INDIRE) e le sue articolazioni territoriali, con le associazioni professionali e/o disciplinari presenti sul territorio o con i soggetti accreditati;
- coordinamento delle attività di monitoraggio, documentazione e disseminazione dei risultati;
- iniziative di formazione non realizzate dall'Amministrazione, da considerare come servizio utile a tutti gli effetti, ai sensi del comma 7 dell'art.21 del CCNL;
- spese rimborsabili sostenute per la partecipazione ad iniziative di formazione, effettivamente connesse con l'attività di servizio o l'incarico affidato al dirigente scolastico, ai sensi del successivo art.7, comma 1;
- ogni altra materia, sempre riferita alla formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici, che il Direttore Generale dell'USR Puglia riterrà di sottoporre al suo esame.

2. La Commissione sarà composta da 8 membri, in possesso di adeguate competenze professionali in materia di formazione ed aggiornamento, dei quali 4 designati dall'Ufficio Scolastico Regionale e uno per ciascuna delle 4 Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, da designare entro il **31 luglio 2007**. Il Direttore Generale Regionale assegnerà le funzioni di coordinatore della Commissione ad uno dei quattro membri designati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 6 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Si prende atto che per l'anno scolastico 2007/2008, giusta la Tabella allegata alla direttiva ministeriale n. 46 del 23 maggio 2007, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia risulta

assegnato un finanziamento pari a € **62.330,00**. Da tale importo va detratto l'accantonamento operato ai sensi dell'art.1, comma 507 della legge finanziaria 2007, per una disponibilità effettiva di €**60.814,15**.

2. Le parti concordano di procedere ad una ripartizione di tale somma nella seguente misura:

- €**50.000,00** da destinare all'istituzione di circa 13 corsi per consentire la partecipazione del 40% circa dei dirigenti scolastici della regione alle attività formative, con precedenza per i dirigenti scolastici che riprendano l'attività lavorativa nella scuola dopo una sospensione di almeno 1 anno, ai sensi dell'art.4 della Legge 8.3.2000, n.53, successivamente per i dirigenti che non abbiano partecipato ad attività di formazione ai sensi della direttiva ministeriale n.34/2006 e in subordine per i restanti dirigenti, e, infine, dei dirigenti scolastici incaricati e dei responsabili di direzione delle scuole paritarie;

- € **10.814,15** da destinare alla copertura delle spese per la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute direttamente dai dirigenti scolastici, nei limiti e alle condizioni indicati nel successivo art.7.

3. La somma indicata nel precedente comma potrà essere incrementata con le eventuali economie riferite alle risorse assegnate, per le medesime finalità, nei precedenti esercizi finanziari, nonché con eventuali stanziamenti destinati alla formazione ai sensi della Legge 440/97.

4. Le somme destinate alla formazione dei dirigenti scolastici, non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la medesima destinazione.

ART. 7 - Autoaggiornamento. Congedi non retribuiti per la formazione.

1. Relativamente alla quota di € 10.814,15, di cui al 2° comma del precedente art.6, le parti concordano sui seguenti criteri direttivi:

- le iniziative di formazione e aggiornamento, per le quali è possibile un rimborso (anche parziale) della spesa sostenuta dal dirigente scolastico, devono essere congruenti con l'attività di servizio e con l'incarico affidato al dirigente medesimo. A tal fine, l'Amministrazione dovrà avvalersi dell'attività consultiva obbligatoria della Commissione paritetica prevista dal precedente art.5;

- il rimborso è consentito nel limite massimo della quota media pro-capite individuata sulla base della precitata disponibilità e, di norma, in misura non superiore a € **300,00**. Le somme eventualmente residue verranno ripartite proporzionalmente, fino a concorrenza della spesa, tra coloro che abbiano ritualmente prodotto domanda, privilegiando le iniziative attivate da reti di istituzioni scolastiche;

- è ammesso il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal dirigente scolastico a seguito di istanza indirizzata alla Direzione Generale Regionale **entro il 30 novembre 2008**, per le attività portate a termine nell'a.s. 2007/2008;

- sono, in ogni caso, escluse dal rimborso le spese sostenute per l'acquisto di libri, sottoscrizione di abbonamenti a riviste o a siti telematici, acquisto di software didattici e/o gestionali.

2. A norma dell'art.5 della Legge 8.3.2000, n.53 i dirigenti scolastici, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Ferme restando tutte le altre condizioni previste dall'art.5 della citata Legge 53/2000. le parti concordano sui seguenti criteri direttivi:

- il congedo per la formazione può essere concesso solo per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione scolastica;

- l'Amministrazione, con provvedimento congruamente motivato, può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze

